



Regione Sicilia
Provincia di Enna
COMUNE DI ENNA



- PROGETTO DEFINITIVO -

Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico e relative opere connesse, di potenza nominale pari a 65,997 MWp (52,460 MW in immissione) in località C. da Pasquasia

DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

IL TECNICO: Dott. Archeologo Alberto Castelli	CLIENTE QUANTUM PV 07 S.R.L.	QUANTUM PV 07S.R.L. <i>Via Nomentana 323 -00162 – Roma</i> R.E.A. n. RM-1664286 P.I.16587341005 Pec quantumpv07@legalmail.it		
	TITOLO ELABORATO: VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE			
	CODICE ELABORATO: RS06REL0018A0		SCALA	
DATA: Ottobre 2022	TIPOLOGIA: AGV	NOME PROGETTO: SPEM	N° ELABORATO: EL_63	REVISIONE: 00

PROVINCIA DI ENNA

Comune di Enna

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROFOTOVOLTAICO DENOMINATO “SPEM”
DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 65,997
MWP

Compilatore: Dott. Archeologo Alberto Castelli.

Dott. Archeologo Alberto Castelli
iscritto col numero 3350
Arch. Pr. Elenco Operatori Abilitati

INDICE

1 PREMESSA	PAG. 3
2 INTRODUZIONE	PAG. 4
3 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	PAG. 5
4 METODOLOGIA DELLA RICERCA	PAG. 10
5 IL TERRITORIO E LE AREE DI INTERVENTO	PAG. 13
6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	PAG. 19
7 VALUTAZIONE FINALE	PAG. 27

1 PREMESSA

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di agrofotovoltaico, suddiviso in due lotti non contigui, mediante l'installazione di moduli FV di potenza complessiva pari a 65,997 MWP.

L'area interessata dal posizionamento dei moduli fotovoltaici ricade in località Pasquasia, nel comune di Enna, su una superficie con destinazione agricola.

I terreni sui quali si intende realizzare l'impianto sono tutti di proprietà privata; di questi, quelli su cui è prevista l'installazione dei moduli fotovoltaici sono nella disponibilità della Società proponente tramite l'acquisizione del diritto di superficie. Il costruendo impianto permetterà di sfruttare al massimo la buona esposizione solare presente nel sito di progetto. Il risultato sarà un notevole contributo al risparmio di emissioni di gas ad effetto serra.

La presente relazione tecnica specialistica ha per oggetto lo Studio Archeologico del territorio interessato dal progetto dell'impianto denominato "SPEM" (di seguito anche solo l'impianto), redatto dal sottoscritto Dott. Alberto Castelli, in qualità di archeologo specializzato e regolarmente iscritto all'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica (MIBAC) col numero 3350.

Il sottoscritto è stato incaricato dalla società 4S RE FUTURE SRL, di redigere, come stabilito dall'art. 25 D. Lgs. 50/2016 in materia di Contratti degli Appalti, il seguente studio di Valutazione di Impatto Archeologico o verifica del rischio archeologico.




Figura 1: Area interessata dall'impianto (elaborata su Google maps).

2 INTRODUZIONE

La finalità del presente studio consiste nel fornire eventuali ed ulteriori dati rispetto a quelli già noti per l'area interessata dal Progetto, al fine di ridurre il grado di rischio relativo all'incidenza che l'opera da realizzare potrebbe avere sull'eventuale patrimonio archeologico presente. Tale elaborato, al fine di ottemperare al dettato normativo vigente in materia di tutela e conservazione dei beni archeologici, analizza la componente archeologica presente nel territorio indagato, ampliando lo studio alle aree limitrofe e tenendo in considerazione i dati provenienti da documentazione edita, da ricognizioni. L'attività di valutazione del rischio archeologico non mira solo a quantificare il rischio di incontrare in uno specifico territorio preesistenze archeologiche, ma anche a definire l'entità dell'impatto che sull'esistente archeologico potrebbe avere un dato intervento costruttivo. Per far questo è essenziale ricostruire il quadro del patrimonio storico-archeologico del contesto in esame, sommando i risultati delle differenti fasi operative e per quanto possibile allargando l'analisi al territorio limitrofo al contesto di indagine. L'obiettivo infatti è quello di individuare possibili elementi indiziari utili a definirne il potenziale, e quindi

l'eventuale rischio conseguente, per la specifica area coinvolta nel progetto.

Al fine di ottemperare al dettato normativo vigente in materia di tutela e conservazione dei beni archeologici, il complesso degli elaborati prodotti analizza la componente archeologica presente nel territorio indagato, ampliando lo studio alle aree limitrofe e tenendo in considerazione i dati provenienti da documentazione edita, da ricognizioni autoptiche, nonché dalla lettura ed interpretazione dalla cartografia tematica reperita.

L'area su cui ricadono le opere prima definite è stata oggetto di uno studio sistematico e finalizzato, attraverso un approccio multidisciplinare, all'individuazione, all'analisi ed all'interpretazione in senso diacronico delle testimonianze archeologiche esistenti nel comparto territoriale in esame.

3 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Lo studio archeologico qui presentato è realizzato in adeguamento all'art. 25 del D. Lgs. n. 50/ 2016 che ha inglobato i precedenti artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/ 2006 sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico e ha come finalità quella di fornire indicazioni sull'eventuale interferenza tra l'opera da realizzare e le possibili preesistenze archeologiche nell'area tramite la redazione di una carta del rischio archeologico che rappresenta uno strumento essenziale per una progettazione infrastrutturale che consenta la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico.

Nella stesura della presente relazione si fa riferimento alla seguente normativa di settore:

- C.P.C.M. 3763/6 del 20. 04. 1982 o Circolare Spadolini;
- Legge n. 352 dell'8 ottobre 1997;
- D. Lgs. 554 del 1999 o regolamento della legge Merloni;
- D. Lgs. di integrazione e correzione n. 190/2002, in attuazione alla legge delega 21 dic. 2001 n. 443 per le grandi opere;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004, a r t. 28, c. 4;

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137" e s.m.i., costituisce il codice unico dei beni culturali e

del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

Tale Decreto disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per la:

- tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall'Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti beni:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demoetno-antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, No. 616.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,

della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etno-antropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
- tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dal Comma 1 a dell'Articolo 136 del D. Lgs. 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, ma che, in virtù del loro interesse paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela dall'Articolo 142 del D. Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- a) *i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
- b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- c) *i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- d) *le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali;*
- f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
- g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;*
- h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- I) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente*

della Repubblica 13 Marzo 1976;

- *l) i vulcani;*
- *m) le zone di interesse archeologico.*

Per la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", l'iter normativo si basa su:

- Legge 109/2005, testo del D. Lgs. coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 Giugno 2005, 2- ter, 2-quater, 2- quinquies;

- D. Lgs. N. 63 del 26 Aprile, art. 2 ter, comma 2 convertito dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 adunanza del 13 marzo 2006;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale della Sicilia, approvato con D.A. del 21 Maggio 1999 su parere reso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 Aprile 1996;

- Piano Territoriale Provinciale (approvato dalle Direttive generali con atto deliberativo n.45 del 28 maggio 1999 del Consiglio Provinciale, nonché dello Schema di massima con delibera della G.P. n.620 del 20 agosto 2001 (aggiornato nel 2004 e riapprovato, nella forma di "Sintesi aggiornata al 2004 dello schema di massima", con delibera della G.P. n.181 del 29 dicembre 2004) - ripresa con il processo relativo alla definizione del Quadro Conoscitivo con valenza Strutturale (QCS), indi del Quadro Propositivo con valenza Strategica (QPS), approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n.47 del 11 ottobre 2011;

- art. 25 del D.Lgs. 50/2016, Attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

Tale legge prevede una procedura di valutazione dell'impatto di

opere pubbliche sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare (VIArch). L'Art. 25 comma 1 (Verifica preventiva dell'interesse) D.Lgs. 50/2016 ex D.Lgs. 163/2006, infatti, cita: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare [...]". Successivamente, con la circolare n.10 del 15 Giugno del 2012, sulle Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, nonostante si faccia ancora riferimento all'art. 25 del 50/2016 ex artt. 95, 96 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., tuttavia, si conferiscono indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini archeologiche: "Le Stazioni Appaltanti trasmettono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione del progetto, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, corredato da un' idonea documentazione che raccolga ed elabori gli elementi archeologici accertati e presunti relativi all'area in cui l'intervento ricade. A tal fine codeste Soprintendenze dovranno rendere accessibili ai soggetti incaricati i dati conservati nei propri archivi per le finalità dichiarate e secondo la normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e della Legge n.241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i. Al fine di facilitare l'accesso dei richiedenti, si suggerisce, ove non ancora vigenti, di predisporre modelli di accesso standardizzati e procedure di prenotazione online. Vigè l'obbligo per il richiedente di segnalare, nella relazione l'avvenuta consultazione degli archivi. La documentazione archeologica allegata al progetto preliminare deve essere redatta da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, co. 1 del Codice Contratti 50/2016, che ha inoltre regolamentato i criteri per la tenuta dell'elenco, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accessibile da tutti i soggetti interessati e consultabile On-line all'indirizzo:

www.archeologiapreventiva.beniculturali.it.

I soggetti in possesso dei requisiti di legge possono svolgere le attività di cui all'art.95 sia in forma singola che associata, cioè in qualità di soci o dipendenti di società commerciali o società cooperative ai sensi dell'art. 90, commi d), e), f), f-bis), g) e h) dello stesso D.Lgs. 163/2006. Gli elaborati facenti parte del fascicolo archeologico dovranno essere impostati secondo gli standard in via di definizione da parte della scrivente Direzione Generale, di concerto con l'ICCD, attualmente in fase di sperimentazione (MODI) al fine di garantire l'interoperabilità con le banche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali [...]"

4 METODOLOGIA DELLA RICERCA

Nei paragrafi seguenti vengono elencate ed illustrate in sintesi le fonti ed i metodi utilizzati per la raccolta e l'interpretazione dei dati, a partire dalla bibliografia e dai databases di settore (rischio archeologico e vincolistica), per proseguire poi con i documenti d'archivio, la cartografia di base storica e contemporanea.

L'insieme delle informazioni ricavate dalle ricerche bibliografiche ed archivistiche, è confluito nella Carta delle Presenze Archeologiche nella quale sono state posizionate tutte le testimonianze archeologiche note da

precedenti segnalazioni (di tipo bibliografico e/ o archivistico), collocate su una ampia fascia di terreno posizionata a cavallo del tracciato.

Particolare attenzione è stata rivolta a quelle evidenze determinanti il rischio archeologico relativo, posizionate cioè entro una fascia di circa 1000 m sui due lati dell'opera e quindi interferenti - più o meno direttamente - con il tracciato della stessa.

Ci si è avvalsi anche di strumenti come:

Ricerca bibliografica

Lo spoglio bibliografico è stato eseguito inizialmente nei cataloghi del Servizio Bibliotecario Nazionale (<http://opac.sbn.it>) ed ulteriormente approfondito presso il Catalogo d'Ateneo dell'Università di Palermo (<http://aleph22.unipa.it>) e di Catania (<https://catalogo.unict.it>), alla ricerca dei dati e degli elementi validi ed utili esistenti per l'area di indagine. A completamento di questa prima raccolta sono state svolte ulteriori ricerche nel database fastionline.org e nei principali repository di pubblicazioni scientifiche academia.edu, JVJVJv.researchgate.net, queste ultime integrate con i risultati scaturiti dall'interrogazione di motori di ricerca specialistici come scholar.google.it, che hanno permesso di recuperare la bibliografia più recente.

Ricerca d'archivio

La fase di acquisizione dei dati ha previsto, in primo luogo, la ricerca nei principali databases messi a disposizione dalla sitografia della Regione Sicilia (<http://www.sitr.regione.sicilia.it/geowiewer>), per verificare l'esistenza di provvedimenti amministrativi di tutela in essere su particelle catastali interferenti in modo diretto con l'opera da realizzare o comunque ricadenti nel perimetro dell'area di ricerca.

L'interrogazione dei database ha portato all'individuazione della maggior parte dei provvedimenti di vincolo esistenti, elenco che è stato integrato con la consultazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e degli archivi degli Enti preposti alla tutela del territorio in esame, cioè la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Fase fondamentale ed imprescindibile dello studio è stata dedicata alla ricerca d'archivio attraverso una approfondita consultazione dei database del MiBAC (www.cartadelrischio.it) ed il sistema VIR, (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), e presso quelli del geoportale cartografico nazionale (<http://www.pcn.minambiente.it>).

Cartografia storica e contemporanea

Premesso che in questa sede sono state esaminate soltanto le carte utili a ricostruire l'evoluzione del quadro insediativo antico (escludendo quindi quelle di tipo esclusivamente documentario), si sottolinea l'utilizzo della cartografia di età contemporanea nello svolgimento della ricerca. Dalle tavolette in scala 1:25.000 dai tipi dell'Istituto Geografico Militare alla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, arricchita con gli ulteriori dettagli ricavabili dai fogli della Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000. Lo studio della cartografia, attuale e storica, è una fonte indispensabile per un'analisi della scala topografica per l'identificazione dei siti d'interesse storico-ambientale, uno strumento indispensabile per una corretta lettura del territorio e per la ricostruzione dell'evoluzione del paesaggio. Attraverso il confronto di una serie di fonti cartografiche è infatti possibile ricavare informazioni relative a vari campi, ad esempio la copertura vegetale o l'uso del suolo. Una volta costituita una serie cartografica documentaria, è possibile applicare un approccio regressivo a tutti gli aspetti per i quali la cartografia si rivela una fonte sensibile, quindi la copertura vegetale, le infrastrutture (strade, mulattiere), gli insediamenti, la toponomastica, la legenda, e qualunque altra informazione di interesse storico documentario sia riportata sulla carta. La base cartografica è stata ovviamente integrata, ove necessario, con le ormai sempre più indispensabili immagini satellitari open source, per avere un quadro geografico il più possibile aggiornato.

Il documento cartografico più antico reperito, utile per comprendere eventuali notizie di tipo puntuale o toponomastico, è la carta di H. Hondius *Siciliae regnum: cum priuilegio per Gerardum Mercatorem*, del 1628 (1630).

Anche in seguito al confronto con le carte più antiche rinvenute non sono state riconosciute evidenze, ad esempio a livello toponomastico, che abbiano potuto indirizzare verso l'ipotesi di preesistenze ormai andate perdute. Risale invece al 1717 la *Carte de l'Isle et Rqyaume de Sicile* di Delisle Guillaume (fig. 2).



Figura 2: Delisle Guillaume, *Carte de l'Isle et Royaume de Sicile* (1717).

Per quanto riguarda la cartografia di età contemporanea, è stata recuperata quella di base, vale a dire le carte dei vincoli, delle tutele e le carte geomorfologiche; inoltre, si è fatto uso delle carte liberamente consultabili online sulle pagine del SIT della Regione Sicilia.

La ricerca topografica ha avuto come base cartografica le tavolette, in scala 1:25.000, dell'I.G.M., e le sezioni, in scala 1:10.000, della Carta Tecnica Regionale della Regione Sicilia e le foto satellitari di Google Earth e Google Maps.

5 IL TERRITORIO E LE AREE DI INTERVENTO

Tra le attività previste dalla legge sull'archeologia preventiva (art. 25 del D. Lgs. 50/2016), all'interno della fase preliminare, rientra la carta geologica del territorio e soprattutto l'inquadramento storico-archeologico.

Inquadramento geomorfologico




Figura 3: carta geologica dell'area
(da [https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-
tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-
ditalia/memdes_95_sicilia.jpg](https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/memorie-descrittive-della-carta-geologica-ditalia/memdes_95_sicilia.jpg)).

Inquadramento storico-archeologico.

I due siti archeologici più importanti dell'area sono senza dubbio i Complessi di Sabucina e di Gerace.

Di seguito ne fornirò una descrizione, ovviamente, per sommi capi visto che si tratta di due siti ricchi di pubblicazioni e molto conosciuti.

Sabucina

La posizione geografica di Sabucina ha conferito al sito sin dall'antichità una notevole importanza per il controllo delle vie di penetrazione militare e commerciale (il fiume era un tempo navigabile), verso il territorio più interno di questa parte dell'Isola, in cui si stabilirono i Sicani.

Nel corso dei secoli a Sabucina si susseguirono una serie di insediamenti, a partire dall'età del Bronzo antico (XXII-XVI sec. a.C.) fino all'età romana.

All'interno del parco archeologico un antiquarium iconografico, allestito dalla Dott.ssa Congiu, permette ai visitatori di conoscere il territorio circostante, sia attraverso foto aeree, sia con le ricostruzioni degli insediamenti via via succedutisi, e ha concesso loro un momento di pausa, dopo la faticosa passeggiata sotto il sole, e prima di cominciare il percorso fra gli scavi.

Le ricerche archeologiche a Sabucina iniziarono negli anni 1955/56; dopo i primi ritrovamenti relativi al villaggio preistorico vennero fatte indagini sistematiche, che hanno permesso di ricostruire l'origine e le varie fasi di evoluzione della città.

Ed ecco ricostruiti i circa 2000 anni in cui il sito fu utilizzato, a partire dai primi insediamenti umani, risalenti all'età del Bronzo Antico, che furono localizzati ai piedi della montagna di Sabucina e consistevano in villaggi di facies castellucciana.

In seguito, tra il XIII ed il X sec. a.C. l'abitato capannicolo si spostò sulle pendici della collina di Sabucina. I resti di questo periodo sono particolarmente significativi: per la prima volta furono trovati manufatti della facies di Pantalica che non appartenevano a necropoli, ma bensì ad insediamenti abitativi.

E' stato possibile ricostruire l'evoluzione della struttura della città, che in origine era costituita da semplici capanne circolari, a volte in connessione con ipogei scavati nella roccia, utilizzati come ricovero per animali. In periodi successivi gli ipogei vennero adibiti ad altri usi: depositi o luoghi di sepoltura.

Fra le capanne cominciarono ad essere realizzati muretti di pietrame e secco; vennero inoltre compiute opere di trasformazione del territorio, come terrazzamenti artificiali e canalette. Particolarmente interessanti i reperti di questo periodo, conservati al Museo Archeologico di Caltanissetta, fra cui un vaso globulare su alto piede con orecchiette (dalla forma molto moderna) e ciotole a superficie decorata.

In una capanna sono state ritrovate numerose matrici, anche queste esposte al Museo, utilizzate per la fusione di armi in metallo; indicano la presenza, all'interno dell'abitato, di una fonderia. Alcune forme di oggetti rintracciati denotano influenze egee e permettono di collegare questa fase con la realizzazione di tombe a tholos scavate nella roccia, a pianta circolare con

un corridoio di accesso, distribuite tra le capanne, sulle pendici della collina.

Successivamente, le abitazioni vennero costruite utilizzando una tipologia diversa: compaiono ambienti a pianta rettangolare, realizzati con strutture in pietrame, che ricordano quelli ritrovati a Thapsos. Tra l'VIII ed il VII sec. a.C. un nuovo insediamento con case rettangolari occupò la vetta e le pendici dell'altura e fu completato da spazi per il culto, organizzati con la costruzione successiva di due sacelli, ampliati e modificati nel corso degli anni, probabilmente dedicati alle divinità ctonie.

Dall'area sacra proviene materiale votivo di varia natura ed un 'tempietto', un modellino di edificio sostenuto da un piedistallo e decorato con figure umane ed animali.

Nel VI sec. a.C. il sito venne ellenizzato dai coloni rodio-cretesi e fortificato con un muro di cinta; ma questo non bastò ad evitare la sua distruzione, subita da Ducezio nel secolo successivo. Ricostruita e protetta da un poderoso muro rafforzato da torri rettangolari e semicircolari, Sabucina venne ripopolata con nuovi coloni, ma poi, intorno al 310 a.C. il sito venne abbandonato e la popolazione si trasferì in fattorie e borghi ubicati ai piedi della collina.




Figura 4: Sito di Sabucina.

Gerace

I resti di una villa rustica sono stati ritrovati all'inizio degli anni '90 quando un'alluvione ha rivelato un pavimento a mosaico. Lo scavo archeologico è continuato da allora e dal 2013 dalla Università della Columbia Britannica. La villa di almeno un'area di 10.000 m² è un'ulteriore prova che le ville romane in Sicilia non sono rappresentate solo da pochi esempi come l'eccezionale Villa del Casale, ma hanno una significativa densità di distribuzione che fa lievitare le stime della popolazione e dell'economia rurale. È noto che la Sicilia attraverso i suoi *latifondi*, o tenute, era vitale per l'economia agricola dell'Impero Romano e produceva la maggior parte del grano, dell'orzo, delle olive e dell'uva, importati dalla città di Roma. Pochi *latifondi* sono stati adeguatamente scavati in Sicilia, quindi Gerace è importante per poter colmare le lacune nella conoscenza dell'economia tardo romana.

Il proprietario era Filippiano come indicato dai bolli laterizi su molte tegole rinvenute.

I primi edifici risalgono al periodo tardo romano (325-350), e dopo il loro crollo, forse nel terremoto del 361, sulla stessa superficie fu ricostruita nel 370 circa una villa più ampia che potrebbe non essere mai stata completata e che fu distrutta da un incendio un secolo dopo.

Cinque delle dieci stanze principali scoperte nella villa sono disposte intorno a un peristilio e hanno pavimenti a mosaico. La gamma di colori utilizzati nei mosaici è molto varia: nero, grigio, rosso, verde, rosa, bianco e le composizioni sono accuratamente realizzate. I mosaici del peristilio e del corridoio meridionale presentano in particolare numerosi motivi. La sapiente lavorazione ed il designo indicano l'influenza nordafricana e la somiglianza a quella della Villa Romana del Casale.

Sono stati fatti scavati anche alle terme dove sono stati utilizzato marmi esotici colorati per rivestire pavimenti e pareti in alcune stanze e pavimenti a mosaico in altre, in particolare nel *frigidarium* il cui pavimento è unico nel suo disegno geometrico e risale probabilmente al 380-400. Un testo in mosaico è scritto su tutti e quattro i lati del pavimento, anch'esso probabilmente unico, e recita:

(LA)

«PHILIPPIANORVM
PRAEDIA FELI[cia]
CAPITOLINIS GAVDIVM

(IT)

«Possano le proprietà dei Filippiani prosperare. Gioia ai Capitolini (*cioè nelle gare*). Che tu possa costruire di più e che

PLVRA FABRICETIS
MELLIORA DEDI CETIS
ASCLEPIADES SENESCAS
CVM TVIS»

tu possa dedicare cose migliori.
Asclepiade, che tu possa invecchiare con
la tua famiglia»

Il monogramma di Filippiano, utilizzato sulle tegole, è ripetuto anche nel mosaico. Asclepiade potrebbe essere stato suo figlio.

Vi è anche un numero significativo di forni per mattoni e piastrelle in una zona industriale che va dalla fine del IV al VII secolo.

La villa fu probabilmente distrutta da un altro terremoto dopo il 450, a giudicare da crepe e detriti nell'edificio. Tuttavia, un più modesto insediamento bizantino fu costruito sul sito intorno al 500.



Figura 5: Pianta della Villa romana di Gerace.


6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Analisi delle foto aeree e delle ortofoto


Sono state prese in esame tutte le foto aeree e le ortofoto disponibili, prendendo in considerazione quelle presenti all'interno del geoportale della Regione Sicilia, che coprono gli ultimi venticinque anni. Dall'analisi non si riscontrano presenze di ombre significative o altri elementi che permettano di intravedere la presenza di eventuali edifici antichi. Infine, ad ulteriore riprova di quanto detto, i terreni si trovano in prossimità della miniera di Pasquasia che con la sua attività ha certamente intaccato, dal punto di vista archeologico, il suolo e il sottosuolo della zona.




ORTOFOTO 2004



ORTOFOTO 2010



ORTOFOTO 2016



ORTOFOTO 2022

Ricognizione sul campo (Survey)

I dati acquisiti nella ricognizione, hanno permesso di effettuare un'analisi complessiva e quanto più possibile esaustiva del rischio archeologico. Nell'area sottoposta ad indagine, suddivisa in UR (unità di ricognizione), non è stata rinvenuta nessuna nuova emergenza archeologica. la documentazione fotografica allegata in seguito mostra le principali tipologie di terreno incontrate durante la ricognizione .



Località Cda Pasquasia (EN). **Riferimento cartografico** CTR n. 631070.

Uso del suolo incolto. **Vegetazione** folta. **Visibilità del terreno** bassa
Attività di disturbo nessuna. **Condizioni meteorologiche** cielo poco nuvoloso . **Condizioni di luce** ottime. **Osservazioni** non sono state trovate tracce di frammenti di natura archeologica.



Località Cda Pasquasia (EN). **Riferimento cartografico** CTR n. 631070.

Uso del suolo incolto. **Vegetazione** folta. **Visibilità del terreno** bassa
Attività di disturbo nessuna. **Condizioni meteorologiche** cielo poco nuvoloso . **Condizioni di luce** ottime. **Osservazioni** non sono state trovate tracce di frammenti di natura archeologica.



Località Cda Pasquasia (EN). **Riferimento cartografico** CTR n. 631110.

Uso del suolo agricolo. **Vegetazione** poco folta. **Visibilità del terreno** buona. **Attività di disturbo** arature vecchie. **Condizioni meteorologiche** cielo poco nuvoloso . **Condizioni di luce** ottime. **Osservazioni** non sono state trovate tracce di frammenti di natura archeologica.



Località Cda Pasquasia (EN). **Riferimento cartografico** CTR n. 631110.

Uso del suolo agricolo e incolto. **Vegetazione** mista. **Visibilità del terreno** discreta. **Attività di disturbo** arature vecchie. **Condizioni meteorologiche** cielo poco nuvoloso . **Condizioni di luce** ottime. **Osservazioni** non sono state trovate tracce di frammenti di natura archeologica.

7 VALUTAZIONE FINALE

Nel presente paragrafo vengono esplicitate, per il territorio oggetto di indagine, le modalità di valutazione del rischio archeologico potenziale, intesa come procedimento finalizzato a verificare preventivamente le possibili trasformazioni delle componenti archeologiche del paesaggio all'attuazione delle opere previste dal progetto.

Nella valutazione del rischio archeologico si è fatto riferimento ad una serie di parametri estimativi, che sono, nello specifico:

- il quadro storico-archeologico in cui si inserisce l'ambito territoriale oggetto dell'intervento;
- i caratteri e la consistenza delle presenze censite in un'ottica di "ponderazione" della componente archeologica;
- la distanza rispetto alle opere in progetto, nella quale si è tenuto anche conto del grado di affidabilità del posizionamento delle presenze archeologiche (intese per quelle note da bibliografia, fonti d'archivio o, comunque, non direttamente verificabili).

Quanto finora espresso costituisce senza dubbio la base per una indagine archeologica preventiva affidabile, ma non rappresenta uno strumento risolutivo della problematica: la ricognizione della documentazione raccolta nella fase preliminare della progettazione, non consente in realtà di pervenire ad una valutazione assoluta e certa del rischio archeologico, permettendo solo di ipotizzare la presenza indiziaria di resti archeologici genericamente riferibili a forme di insediamento ma, anche dove i dati sono carenti o del tutto assenti, non si può escludere a priori un rischio di tipo archeologico. In quest'ottica, la Carta del Rischio Archeologico rappresenta l'unico strumento valido di valutazione in un'attività di tutela e di conservazione del patrimonio archeologico.

La procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico costituisce infatti lo strumento per individuare i possibili impatti delle opere in progetto sul patrimonio archeologico che potrebbe essersi conservato nel sottosuolo e, di conseguenza, per consentire di valutare, sulla base del rischio di interferenza, la necessità di attivare ulteriori indagini di tipo diretto.

Sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti mediante le indagini esposte, è possibile definire i gradi di Potenziale Archeologico del contesto territoriale preso in esame, ovvero di livello di probabilità che in esso sia conservata una stratificazione archeologica.

I dati relativi al Rischio Archeologico inerente il Progetto, comprese le relative opere accessorie, sono stati sintetizzati graficamente nella Carta del Rischio Archeologico Relativo, la cui definizione dei gradi di potenziale archeologico è sviluppata sulla base di quanto indicato nella Circolare 1/2016, Allegato 3, della Direzione Generale Archeologia. Tale carta è composta in scala 1:25.000, nella quale è rappresentato il rischio di impatto archeologico valutato sulla base del rapporto tra gli elementi archeologici conosciuti e le strutture in progetto.

Da un punto di vista metodologico i livelli di rischio sono stati suddivisi in quattro categorie:

- **“rischio alto”**: se nell'area in tutte le indagini dirette e/o indirette sono stati individuati elementi fortemente indiziari della presenza di preesistenze archeologiche. Nel lavoro in oggetto questo grado di rischio alto è stato assegnato:
 - alle aree soggette a vincolo archeologico ed alle aree perimetrare come "aree di interesse archeologico" da parte della Soprintendenza BB.CC.AA.;
 - a tutte quelle aree che in seguito alla verifica diretta sul terreno hanno restituito materiale archeologico anche sporadico;
 - alle aree in cui la distanza con l'area di interesse archeologico o con il sito archeologico da ricerca d'archivio sia compresa tra 0 e 100 m.
- **“rischio medio”**: alle aree immediatamente contigue a quest'ultime; alle aree in cui la distanza con l'area di interesse archeologico o con il sito archeologico da ricerca d'archivio sia compresa tra 100 e 200 m.
- **“rischio basso”**: se nell'area in tutte le indagini dirette e/ o indirette non sono emersi elementi indiziari dell'eventuale presenza di preesistenze archeologiche. Inoltre, questo grado di rischio si assegna anche alle aree che distano più di 300 m dalle attestazioni archeologiche. Questa criticità non permette di escludere a priori un rischio di tipo archeologico.
- **"rischio non determinabile"**: se nell'area, nonostante altre indagini preliminari non abbiano evidenziato tracce di preesistenze archeologiche, la visibilità scarsa del terreno in fase di ricognizione non abbia permesso un'adeguata analisi della superficie, non consentendo di individuare la presenza o meno di evidenze archeologiche.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, la valutazione del rischio archeologico e del potenziale archeologico relativo all' impianto è stata proposta in base alle ricerche effettuate dalle varie fonti (bibliografiche, cartografiche, vincolistiche, aerofotografiche e ricognitive) e in messa in relazione agli insediamenti presenti nelle porzioni di territorio analizzate.

Il grado di potenziale archeologico è risultato, in base alle tabelle ministeriali, pari a **3** ossia il contesto territoriale circostante dà esito positivo.




Figura 6: Carta del potenziale archeologico in arancione le aree ed i siti archeologici e in rosso l' impianto (base IGM 1:25.000).

Il rischio archeologico dell'opera è **basso** in quanto l'impianto fotovoltaico sarà collocati ad una distanza che non arrecherà alcun disturbo alle preesistenti aree archeologiche.

Nello specifico le distanze sono le seguenti.

Dal sito di Sabucina 5,10 Km.

Dal sito di Gerace 5,49 Km.

Dal sito di Capodarso 2,30 Km.

Dall' area archeologica di Monte Jaculia 4,29 Km.

Dall' Abbeveratoio Vitello 5,40 Km.

Naturalmente sarà cura dell'azienda costruttrice dell'impianto, a norma di legge, garantire la presenza di un archeologo durante la fase di messa in opera dell' impianto.




Figura 7: Carta del rischio archeologico, in rosso i confini dell'impianto e in verde il rischio basso dei terreni al loro interno (elaborata su base CTR)

In conclusione il sottoscritto Dott. Archeologo Alberto Castelli dichiara di non aver trovato nessun motivo ostativo, allo stato attuale delle conoscenze e dello stato di avanzamento del progetto, per quanto riguarda la parte della prevenzione in materia di archeologia.

Addii

Agrigento 29/07/2022

Firma

Dott. Archeologo Alberto Castelli
● iscritto col numero 3350 ●
Archi. Esp. Elemento Operatori Abilitati

